

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. II

Rag. Albano

24.11.2009

Il Resp. del servizio
L'Amministratore
(M. Scibano)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20 NOV. 2009 n. 2662	Oggetto: Ricostituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2002 in esecuzione della deliberazione di G.M. 169 del 07/05/2009.
n. 136 SETTORE II	
Data 12/11/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL	CAP	DENOM
FUNZ	SERV	INTERV

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilanove il giorno distica del mese di novembre, nell'ufficio del Settore 2°, il
Dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

RICHIAMATA la *deliberazione di G.M. n. 169 del 07/05/2009*, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui:

- si fa espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro";
- si individuano, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane ed il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contabili, quali incaricati competenti a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
- si autorizzano i suddetti Dirigenti ad effettuare una puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti relativi *agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003*, da considerarsi presupposto necessario per una corretta costruzione del fondo risorse decentrate 2004, ex artt. 31 e ss. CCNL 22.01.2004, il cui importo, per la parte stabile, dovrà essere confermato, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- si autorizzano i medesimi Dirigenti a ricostituire, di conseguenza, i fondi per le risorse decentrate degli *anni successivi il 2004 e sino al 2008* avendo a riferimento anche i successivi CCNL;
- si forniscono ai sopra citati Dirigenti apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate;

VISTA la propria *determinazione n. 2228 dell'01/10/2009*, con relativi allegati, con la quale si è preso atto delle risultanze finali della ricostruzione dei fondi di cui sopra, definita a seguito di incarico di fornitura di servizi di supporto amministrativo disposto con propria determinazione n. 2949 del 18/12/2008 ed eseguito dalla Società "Trend P&P" S.r.l con sede amministrativa e legale in Falciano;

VISTA la *relazione finale* sull'attività di ricostruzione dei fondi di cui trattasi a firma del Responsabile della Società incaricata, con allegato schema di ricostruzione del fondo di cui in oggetto, che qui si intende integralmente richiamata e confermata in ogni sua parte e punto;

VISTA la *propria determinazione n. 2661 del 20.11.09* con la quale è stata disposta la ricostituzione del fondo delle risorse decentrate *per l'anno 2001* in esecuzione della sopra citata deliberazione di G.M. n. 169/09;

RITENUTO di procedere alla ridefinizione della consistenza del Fondo *per l'anno 2002* in base agli indirizzi dettati con la sopra citata deliberazione di G.M. n. 169/09 ed in base al disposto dell'art. 15 del medesimo CCNL 01/04/1999;

RILEVATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate *per l'anno 2002* è disciplinata dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999;

VISTA la deliberazione della G.M. n.275 del 28/03/2002 integrata con deliberazione di G.M. n. 645 del 02/07/2002 con la quale è stato costituito il Fondo per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi per l'anno 2002;

VISTA la ridefinizione della consistenza del Fondo per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi per l'anno 2002 così come risulta dall'allegato prospetto A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto e sottoscritto unitamente dai Dirigenti sopra indicati;

EVIDENZIATO che per la ridefinizione della consistenza del Fondo per l'anno 2002 si è proceduto ai sensi dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 al ricalcolo delle somme per come appresso illustrato:

Una volta operata la ricostruzione del fondo 1999, si è costruito correttamente il nucleo fondamentale delle risorse stabili a disposizione del Comune. La ricostruzione dei fondi successivi, infatti, ricomprende la quota storica del 1999 più gli incrementi derivanti dalle disposizioni contrattuali sopravvenute.

Rispetto alle voci alimentative della parte stabile del fondo delle risorse decentrate, queste subiscono incrementi solo in seguito all'applicazione dei contratti nazionali collettivi al momento del loro rinnovo. Di solito i rinnovi contrattuali dipendono dalla sussistenza di determinati parametri economico-finanziari da parte dell'ente. E' stato accertato che questo Comune, come si rileva dallo schema allegato, ha puntualmente applicato gli incrementi contrattuali precedenti avendo certificato e sostenuto di aver rispettato i parametri imposti dal Contratto nazionale.

Art. 15, comma 1, lett.a) CCNL 1.4.1999

Sostanzialmente immutata rimane la base di calcolo delle risorse così come ampiamente illustrato nella premessa della determinazione dirigenziale di ricalcolo del fondo per l'anno 1999, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio.

Il valore espresso è il seguente:

€ 1.037.524,56

Art. 15, comma 1, lett. g) CCNL 1.4.1999

In base alla lettera g) confluiscono annualmente nel fondo tutte le risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996. Tale valore è "storicizzato" ed è destinato al pagamento del LED del personale che ne gode mentre alla cessazione di detto personale, contribuisce al finanziamento del fondo. Questo valore è dunque definitivamente acquisito al fondo. Il valore è pertanto quello del Led attribuito nell'anno di riferimento al personale avente diritto (Nota bene: *dall'anno 2000 e fino al 2003* la cifra subisce una decurtazione per contenzioso con il personale interessato ed è pari a € 236.703,89; dal 2004 ad oggi la cifra si riespande a seguito di sentenza del giudice del lavoro a favore dei soggetti interessati arrivando stabilmente alla somma di € 250.482,00)

Il valore espresso è il seguente:

€ 236.703,89

Art. 15, comma 1, lett. h) CCNL 1.4.1999:

Anche le risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, cioè all'indennità di direzione e di staff prevista per il personale del VIII qualifica funzionale sono definitivamente acquisite al fondo e finanziano detta indennità nei confronti del personale che ne abbia diritto cioè, come chiarito dall'ARAN, che ne beneficiava al 1.4.99, salvo che a detto personale sia stata attribuita la posizione organizzativa. In caso di cessazione di questo personale, o di attribuzione della P.O., le somme restano sul fondo. Il valore è stato determinato annualmente nelle schede dei fondi.

Il valore risulta essere:

€ 30.213,00

Art. 15, comma 1, lett. j):

Questa lettera prevede un incremento pari allo 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo, dunque dal 2000. La disposizione nel prevedere la sua applicabilità dal 2000 entra in conflitto con quanto indicato dal comma 1 dell'articolo che afferma che il fondo viene costituito dal 1.1.99. Si sarebbe quindi potuto, a parere dell'ufficio, anche applicare l'incremento dal fondo 1999, cosa che a suo tempo non era stata fatta probabilmente per una scelta prudenziale. In ogni caso allo stato attuale, dato che la consistenza del fondo 1999 ricostruito non crea problemi rispetto a quanto spesa a valere su tale fondo, l'inserimento non è di alcuna utilità. Si è, quindi, provveduto ad applicarlo dal 2000 previo calcolo del monte salari 1997. Anche questo valore è comunque storicizzato dall'anno del suo inserimento sul fondo.

Il valore risulta essere:

€ 82.251,96

Art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999:

A partire dal 2001 sono stati inseriti, ai sensi dell'art. 15, comma 5, prima parte del CCNL 1.4.99, degli incrementi legati a nuove assunzioni (€ 5.730,08 per l'anno di riferimento) che però non hanno comportato un vero e proprio aumento di dotazione organica, unica ragione che legittima un aumento della dotazione del fondo nella parte stabile. Le somme sono state eliminate dal fondo e riassorbite dalle economie che si sono prodotte. Per comprendere la questione è necessario ricordare che la disposizione contrattuale, contenuta nella seconda parte dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.99, prevede la possibilità di incrementare il fondo qualora si verifichi la "[...] attivazione di nuovi servizi [...]" o un processo di riorganizzazione finalizzato "[...] ad un accrescimento di quelli esistenti [...]" che "[...] comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche [...]". Tale norma era stata applicata in termini di incremento del fondo legato alle assunzioni di personale. In realtà questa modalità, invero seguita in passato da molte altre amministrazioni a causa della poca chiarezza della norma, non è in linea col dettato contrattuale. Infatti, la disposizione nel momento in cui fa riferimento ad un incremento stabile della dotazione organica sottintende il concetto di "dotazione" oggi desumibile dall'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 (ma già contenuto nel D.lgs. n. 29/93) che stabilisce che "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale [...]". Il riferimento alla coerenza con la programmazione triennale e con gli strumenti di programmazione finanziaria denota, in

poche parole, che il legislatore considera la dotazione organica come limitata al personale in servizio cui si aggiunge, esclusivamente, il personale la cui assunzione sia programmata nel triennio e trovi copertura nel bilancio pluriennale. In quest'ottica il CCNL prevede un incremento del fondo nel momento in cui l'Amministrazione delibera di incrementare la dotazione organica, in quanto tale incremento si collega necessariamente con nuove assunzioni inserite negli strumenti di programmazione. Ciò è confermato dal fatto che il CCNL stabilisce che gli enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie "[...] nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93 [...]" (ora art. 6 del D.lgs. n. 165/01). Per cui non basta che ci siano assunzioni per giustificare l'incremento del fondo ma è necessario che vi sia un incremento contestuale della dotazione. Infatti, nell'ottica contrattuale, una assunzione non necessariamente comporta un incremento di fabbisogni del fondo in quanto, ad esempio, potrebbe essere finalizzata alla copertura del turn over, l'incremento di fabbisogno del fondo, dunque, si ha solo se si accresce la dotazione organica con l'immissione di nuovo personale. In mancanza di una dotazione organica conforme alle norme indicate, con conseguente presenza di una dotazione notevolmente superiore rispetto ai posti coperti e programmati (e a volte anche superiore alle concrete capacità assunzionali dell'amministrazione), è ovvio che gli enti si siano trovati a incrementare effettivamente e stabilmente il personale in servizio senza incrementare la dotazione organica.

Art. 4, comma 1, CCNL 5.10.2001:

Trattasi di integrazione annuale prevista dal CCNL 5.10.2001 nella misura del 1,1% del monte salari del 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Per tale integrazione si conferma il valore indicato nel fondo come in origine approvato in quanto è stata ulteriormente confermata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dal CCNL per la sua applicazione, come ampiamente illustrato nella relazione finale sopra richiamata alla quale si fa espresso rinvio. Si è ritenuto, pertanto, di confermare il relativo stanziamento a partire dal fondo 2001.

Il valore risulta essere

€ 154.148,68

Art. 4, comma 2, CCNL 5.10.2001:

E' stato effettuato il ricalcolo delle somme relative alla R.I.A. del personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000, ai fini dell'incremento previsto dal contratto.

Il valore risulta essere

€ 19.990,00

Art. 14, comma 4, CCNL 1.4.99:

Il CCNL 1.4.99 prevede anche l'inserimento sul fondo, come valore storicizzato, dell'abbattimento del 3% delle risorse destinate allo straordinario prescritto dal medesimo art. 14, tale abbattimento è stato quantificato, rispetto allo straordinario del 1999, in € 3.118,18. I dati analitici sono agli atti dell'ufficio.

Il valore risulta essere:

€ 3.118,18

Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 21.01.2004 e n. 4 del CCNL 09.05.2006

Con la dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.1.04 è stato dalle parti riconosciuto un importante principio¹ secondo cui “l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal [presente] CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti”. Ciò non si traduce, come a volte viene erroneamente affermato, in un incremento delle risorse stabili del fondo ma, in un “riallineamento” delle stesse che, sostanzialmente, mantengono la potenzialità originaria. La logica è quella per cui gli incrementi delle retribuzioni del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo devono gravare sul bilancio dell’ente al pari di quelli del personale collocato nelle posizioni iniziali o di accesso. Di fatto per raggiungere il risultato indicato dalle parti contrattuali si è provveduto a inserire sul fondo il valore dei citati incrementi attingendo da risorse di bilancio il processo, analiticamente indicato negli atti dell’ufficio, che consiste nel calcolare la differenza tra l’incremento stipendiale di ogni posizione economica effettivamente rivestita dai dipendenti dell’ente alla data di entrata “a regime” degli incrementi stipendiali previsti dal rinnovo contrattuale e l’incremento stipendiale della relativa posizione di ingresso.

Il principio è stato successivamente ribadito dalla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 9.5.06². In considerazione del fatto che nei successivi CCNL non vi è più traccia di tale dichiarazione alcuni hanno frettolosamente concluso nel senso della non operatività del principio per i rinnovi economici successivi.

Nell’attività ricostruttiva non si è condivisa questa conclusione che, da un lato, trascura che le dichiarazioni congiunte non rappresentano norme contrattuali ma, come nel caso di specie, semplicemente forniscono indicazioni utili per l’interpretazione e applicazione delle clausole contrattuali stesse, mentre dall’altro dimentica che alla base dell’operatività del principio esaminato

¹ “Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.

Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.

Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile”.

² “Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti”.

non vi è la volontà delle parti cristallizzata in norma quanto il dato di fatto per cui gli incrementi stipendiali delle singole posizioni sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL e quindi sono a carico dei bilanci degli enti al pari degli incrementi delle posizioni di accesso. Anzi, il mancato inserimento nei CCNL successivi della dichiarazione dimostra che le parti hanno ritenuto un dato acquisito il principio. *Il valore sotto indicato, pertanto, è stato calcolato con riferimento alla decorrenza contrattuale di cui al CCNL 5.10.2001*

Il valore risulta essere:

€ 30.714,73

Art. 15, comma 1, lett. e) CCNL 1.4.1999:

Secondo la lettera e) confluiscono nel fondo *“le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni”*. La norma contempla i risparmi prodotti dal passaggio di personale da tempo pieno a tempo parziale che, in base alla disposizione di legge richiamata dal CCNL, potevano confluire nel fondo in misura pari al 20% del totale. Questo valore, a differenza di quello richiamato dalla lettera a) dell'art. 15, comma 1, non è destinato a storicizzarsi ma deve essere ricalcolato ogni anno in base alla effettive economie realizzatesi nel medesimo anno o nell'anno precedente a seconda dell'impostazione scelta dall'Amministrazione rispetto alla gestione del fondo.

In questo caso le economie, in quanto prevedibili già a inizio anno sono state inserite nei fondi ricostruiti nell'anno in cui si sono prodotte. (Nota bene: in ogni caso con decorrenza dall'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, questa disposizione non trova più applicazione.)

Il valore risulta essere:

€ 8.965,78

Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999:

La disposizione consente, e impone, di inserire sul fondo le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. L'art. 4 del CCNL 5.10.01 ha chiarito che la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. Ad ogni modo per l'inserimento sul fondo è necessario e sufficiente che la specifica disposizione, anche regionale, preveda che determinate risorse siano destinabili alle finalità indicate dalla norma contrattuale. Le risorse per incentivazione della progettazione interna, per il recupero dell'evasione ICI e per le indagini Istat, sono risultate inserite sui fondi, in misura stimata dagli Uffici competenti, soprattutto per quanto riguarda la progettazione interna, dal 1999 ad oggi. Si rammenta che tali risorse, essendo comunque destinate a specifiche finalità e a specifiche figure professionali coinvolte in tali finalità, non incidono sul fondo se non in maniera virtuale (non potendosi in alcun modo recuperare eventuali economie), le poste inserite, non a caso, costituiscono, contemporaneamente, un'entrata ed un'uscita dal fondo.

Il valore risulta essere:

€ 264.407,58

Art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999:

Trattasi di integrazione annuale prevista dal CCNL 1.4.1999 nella misura massima del 1,2% del monte salari del 1997. Per tale integrazione si conferma il valore indicato nel fondo come in origine approvato in quanto è stata ulteriormente confermata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dal CCNL per la sua applicazione, come ampiamente illustrato nella relazione finale sopra richiamata alla quale si fa espresso rinvio. Si è ritenuto, pertanto, di confermare il relativo stanziamento a partire dal fondo 1999.

Il valore risulta essere

€ 189.812,40

Art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999:

L'applicazione dell'articolo 15, c.5, parte variabile del CCNL 1.4.1999 è stata corretta nella sezione relativa agli anni dal 2000 al 2003 (pari ad € 66.984,46 annue, collegati a trattamenti accessori a seguito di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione) in quanto non sufficientemente supportate da informazioni circa la reale necessità di tali somme ed il corretto procedimento seguito per lo stanziamento delle stesse nella parte variabile del fondo, soprattutto in presenza di una cifra ripetuta nel tempo senza modificazioni, tale da diventare stabile e non allineata allo spirito contrattuale della variabilità degli stanziamenti della parte eventuale del fondo in base all'articolo 32, c.3 del CCNL 22.01.2004.

EVIDENZIATO, a conclusione del superiore procedimento di calcolo, che ai fini della ricostituzione della consistenza del Fondo di cui trattasi, risulta che ***l'importo complessivo del fondo, pari ad € 2.057.850,76*** è minore dell'importo risultante dalla costituzione delle risorse di cui alla sopra citata deliberazione di G.M.n.275/02 integrata con delib. G.M. n.645/02, pari ad € 2.153.189,41, e che pur tuttavia si realizza una economia di € 211.542,62 che, in quanto somma non utilizzata o non attribuita con riferimento alle finalità dell'esercizio finanziario di riferimento, costituisce una economia del fondo 2002 portata in aumento e riassegnata per la costituzione delle risorse dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 01/04/1999;

ATTESO che l'eccesso di spesa tra le somme effettivamente utilizzate dall'Amministrazione sul fondo di finanziamento del salario accessorio di cui in oggetto e le reali disponibilità come sopra ricalcolate è stato dovuto essenzialmente a due fattori: a) decremento sensibile delle somme relative all'articolo 15, c.1, lettera K; b) stanziamento non più effettuato delle somme relative all'articolo 48, c.3 del CCNL 14/09/2000; i disavanzi sono stati riassorbiti in sede di ricalcolo mediante riduzione delle spese del fondo dell'anno successivo ed le relative economie prodottesi;

PRESO ATTO che, di conseguenza, si rende necessario disapplicare la ***costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2002 approvata con la sopra citata deliberazione di G.M. n.275/02 integrata con deliberazione di G.M. n. 645/02*** in quanto trattasi di materia riconducibile alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti, come sopra specificato;

VISTO il *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo* di questo Comune sottoscritto definitivamente in data 4 luglio 2001, per il quadriennio 1998-2001, tuttora vigente ed in fase di rivisitazione;

VISTO il nulla osta reso dal Collegio dei Revisori dei conti sulle procedure adottate per la ricostituzione della consistenza del Fondo per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi *per l'anno 2002* in base agli indirizzi di cui alla sopra citata deliberazione di G.M. n. 169/09, pervenuto al protocollo di questo Ente *al n. 91754 in data 10/11/2009*;

RITENUTO, pertanto, di approvare con il presente atto la ridefinizione della consistenza del Fondo per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi *per l'anno 2002*, in base agli indirizzi di cui alla delibera sopra citata, così come risulta da *allegato prospetto A*), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto e sottoscritto unitamente dai Dirigenti sopra indicati;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente Ragioniere Capo;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

VISTO l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse sono qui richiamate ed approvate;
- 2) di disapplicare il fondo delle risorse decentrate *per l'anno 2002* approvato con la *deliberazione di G.M. n.275/02 integrata con deliberazione di G.M. n. 645/02* in premessa citate;
- 3) di approvare la ridefinizione della consistenza del Fondo per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi *per l'anno 2002*, in base agli indirizzi di cui alla delibera di G.M. n.169 del 07/05/2009 in premessa citata, così come riportato *nell'allegato prospetto A*), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto e sottoscritto unitamente dai Dirigenti in premessa indicati;
- 4) di dare atto, pertanto, che l'ammontare complessivo del predetto Fondo *per l'anno 2002* rideterminato è pari a € 2.057.850,76;
- 5) di dare atto, altresì, della sussistenza di una economia di € 211.542,62 che, in quanto somma non utilizzata o non attribuita con riferimento alle finalità dell'esercizio finanziario di riferimento, costituisce una economia del fondo 2002 portata in aumento e riassegnata per la costituzione delle risorse dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 01/04/1999.

Alligata prospetto 2° e 3°
parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
DR. MICHELE BUSACCA

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari - CED

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
DR. MICHELE BUSACCA

Visto
Il Dirigente del I° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 20.11.09.
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Segretario
Ragusa, li

PRODOTTO IN ITALIA
CONFEZIONATO IN ITALIA

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L. 142/90)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 25 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianti Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 NOV. 2009 al 01 DIC. 2009

Ragusa 02 DIC. 2009


IL MESSO COMUNALE

Risorse certe, stabili e continue - art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004

CCNL	RIFERIMENTI			DESCRIZIONE	NOTE	
	Art.	Com.	Let.			
CCNL 1.4.1999	15	1	a	Importi dei fondi di cui all'art. 31, c. 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, c. 57 e seguenti della L. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso articolo 31 comma 2 già destinate al personale delle ex qualifiche 7 ^a e 8 ^a che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative	fondo lettera b)	222.472,30
					fondo lettera c)	144.189,65
					fondo lettera d)	149.886,24
					fondo lettera e)	483.648,13
					riqualificazione VVUU	
					part time (70%)	2.367,88
					lav.straord. Pos.org.	34.950,36
					TOTALE	1.037.524,56
CCNL 1.4.1999	15	1	b	risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)		
CCNL 1.4.1999	15	1	c	risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)		
CCNL 1.4.1999	15	1	f	I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'articolo 2, comma 3, del D.lgs. 29/1993		
CCNL 1.4.1999	15	1	g	l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996;		236.703,89
				livello economico differenziato al personale A.T.A.	(VALORE NEGATIVO)	
CCNL 1.4.1999	15	1	h	risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995;		30.213,00
CCNL 1.4.1999	15	1	j	un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999	monte salari 1997: euro	82.251,96
CCNL 1.4.1999	15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio		
CCNL 14.9.2000	48	3		Limitatamente all'anno 2000, in difetto di stipulazione dell'accordo di cui all'art. 16 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 16, comma 1, del CCNL 2000 possono destinare alle finalità di cui al medesimo art. 16 risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota riferita ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti	monte salari 1999: euro	
CCNL 5.10.2001	4	1		Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	monte salari 1999: euro	154.148,68
CCNL 5.10.2001	4	2		Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.		19.990,00
CCNL 5.10.2001	4	5		Fino alla attuazione della disciplina dell'art.5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 48 CCNL del 14/04/2000.	monte salari 1999: euro	
CCNL 22.1.2004	32	1		risorse decentrate previste da art. 31, c. 2, sono incrementate dall'anno 2003 di importo pari a 0,62 % monte salari esclusa dirigenza, riferito anno 2001.	monte salari 2001: euro	



CCNL 22.1.2004	32	2		Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al punto precedente e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,60% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza	monte salari 2001: euro	
CCNL 1.4.1999	14	4		A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15	fondo storico straordinario euro	3.118,18
CCNL 5.10.2001	5	6		Gli Enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con particolare riferimento all'art. 89, c.5, del TUEL n.267/2000 per quelli destinatari di tali disposizioni, possono incrementare le risorse dell'art.15 del CCNL 1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, entrambi definiti in via preventiva in sede di contrattazione decentrata integrativa		
CCNL 22.1.2004	32	7		Le risorse sono integrate di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota riferita alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento delle alte professionalità	monte salari 2001: euro	
CCNL 9.5.2006	4	1		Incremento risorse pari al 0,6% monte salari 2003 (se spesa personale <39% entrate correnti) dal 1-1-2006	monte salari 2003: euro	
CCNL 11.4.2008	8	2		Incremento risorse pari al 0,6% monte salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008 (se rispettato Patto di stabilità interno ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%)	monte salari 2005: euro	
Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/2004				Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	ccnl 5.10.2001	30.714,73
					ccnl 22.1.2004	
					ccnl 9.5.2006	
					ccnl 11.4.2008	
				TOTALE FONDO CONSOLIDATO		1.594.665,00
Risorse eventuali e variabili - art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004						
CCNL	RIFERIMENTI			DESCRIZIONE	NOTE	2002
	Art.	Com.	Let.			
CCNL 1.4.1999	15	1	d	introiti derivanti dall'applicazione dell'art.43 della legge 449/1997 con particolare riferimento a contratti di sponsorizzazione, etc.		
CCNL 1.4.1999	15	1	e	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (70%) ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;		8.965,78
CCNL 1.4.1999	15	1	k	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (ICI, Lg 109/94)		284.407,58
CCNL 1.4.1999	15	1	m	eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14	fondo storico straordinario: euro	
CCNL 1.4.1999	15	2		In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	monte salari 1997: euro	189.812,40
CCNL 1.4.1999	15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio		
CCNL 14/09/2000	54			Compensi messi notificatori		
CCNL 9.5.2006	4	2		Incremento risorse pari al 0,7% monte salari 2003 (se spesa personale <25% entrate correnti) solo per l'anno 2006	monte salari 2003: euro	




CCNL 11.4.2008	8	3	a	incremento risorse fino ad un massimo dello 0,3% monte salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008 (se rispettato Patto di stabilità interno ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%)	monte salari 2005: euro	
				TOTALE RISORSE VARIABILI		463.186,76
				CCNL 1/4/1999 Economie anno precedente	art.17 c.5 ccnl 1.4.1999	
				Prospetto riepilogativo		
					note	2002
				RIASSEGNAZIONI COMPLESSIVE		306.881,27
				TOTALE FONDO		2.067.850,76
				SPESO COMPETENZA		2.153.189,41
				SPESO RESIDUI		
				ECONOMIE FONDO		211.542,62

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE
E SVILUPPO RISORSE UMANE
(Dr. Michele Busacca)



Prot. 91754 del 10/11/09



Prot. n. 28 del 10.11.2009

Collegio dei Revisori
Comune di Ragusa

Al Responsabile del Settore II - GESTIONE
E SVILUPPO RISORSE UMANE

Dr. Michele Busacca

Al Responsabile del Settore III -

Gestione Servizi Contabili e Finanziari

Dott.ssa Cettina Pagoto

Oggetto: *Richiesta parere su proposte di determinazioni dirigenziali di ricostruzione annuale dei fondi risorse decentrate del personale dipendente anni 1999-2008*

Si fa seguito alla nota prot. 80937 del 9.10.2009 a firma del Dirigente del Settore II, dott. Michele Busacca, e questo Collegio dopo aver esaminato la richiesta e la documentazione inoltrata ritiene di non essere tenuto a rilasciare parere al riguardo.

Ciononostante, questo Collegio non si oppone alla ricostruzione del Fondo delle Risorse decentrate del personale dipendente anni 1999-2008 predisposta a seguito della corretta applicazione degli istituti costitutivi del Fondo stesso, così come emerge dalla relazione del Settembre 2009 predisposta dall'esperto all'uopo incaricato dall'Ente, Avv. Luca Tamassia, e rilascia il proprio *nulla osta* sulle procedure adottate, nella considerazione che l'importo complessivo originariamente appostato non viene incrementato a seguito delle determinazioni ora proposte.

Si rimane a disposizione e si porgono cordiali saluti.

Ragusa, 10 novembre 2009

Il Collegio dei Revisori

Dante Lauer
Luca Monti